



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza Sindacale n. 17 del 08-06-2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA PRESENZA DI UNGULATI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO □ ADOZIONE MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE

pervengono all'Amministrazione comunale numerose segnalazioni di presenza di cinghiali selvatici allo stato brado ed in branchi non solo nelle aree rurali, ma anche nelle zone periferiche adiacenti il centro abitato ed in tutto il territorio del Comune di Cerveteri vengono segnalati avvistamenti di ungulati anche di grossa taglia che si avvicinano a colture, nuclei abitati e, purtroppo, a strade di scorrimento di una certa importanza compromettendo così la sicurezza della circolazione oltre che delle stesse colture;

CONSIDERATO che dall'eccessiva moltiplicazione dei cinghiali, il cui aumento numerico è totalmente fuori controllo, possono derivare rischi di danni al bestiame di allevamento, danni alle colture agricole, potenziali attacchi all'uomo e di conseguenza può scaturire un pericolo effettivo all'incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE tale presenza è causa di disagio ed allarme per la sicurezza della cittadinanza, in quanto la presenza di detti animali, in particolare nelle ore serali, è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale con potenziali rischi per la sicurezza sia degli automobilisti e motociclisti (spesso invadono la carreggiata) sia dei frequentatori delle aree verdi;

CONSIDERATO che si aggiunge a tale rischio anche quello di carattere sanitario dal momento che tale specie è soggetto a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie che possono contagiare altre specie animali e l'uomo stesso;

ACCERTATO che tali animali sono considerati pericolosi ai sensi della Legge n. 150/1992 (inclusi nell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19.04.1996 come modif. da articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26.04.2001 che indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

PRESO ATTO che

l'articolo 1 del citato Decreto prevede che "Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo"

tra gli animali pericoli inclusi nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 1 rientrano tutti gli esemplari selvatici tra cui gli ungulati "suidi" appartenenti alla specie cinghiale (sus scrofa)

VISTO l'art. 35 della L.R. 17/95 che prevede l'attuazione di interventi di controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, per "motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagroforestali" e altro

VISTO il Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale per la gestione del cinghiale (SUS SCROFA L) nel territorio di Roma Capitale di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 9 del 15 gennaio 2019 e di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 190 del 27 settembre 2019;

VISTO il Decreto n. 8 del 05.02.2021 tra Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale ad oggetto "approvazione schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Regione

Lazio per lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni in materia agricoltura, caccia e pesca";

VISTO il Decreto n. 8 del 05.02.2021 tra Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale ad oggetto "approvazione schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio per lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni in materia agricoltura, caccia e pesca";

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio dello scorso 7 maggio 2022 avente ad oggetto: "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Prime misure di regolamentazione per il contenimento della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio" resasi necessaria in quanto nella Regione Lazio, dapprima indenne dalla Peste Suina Africana, si è verificato un caso di peste suina africana su un animale rinvenuto nel territorio Nord Ovest della città di Roma

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n.8 del 27/04/2023 avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente per la manutenzione del verde privato"

CONSIDERATO che la Peste suina africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce maiali e cinghiali, ma non è trasmissibile agli esseri umani e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

TENUTO CONTO che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata (maiali e cinghiali) e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo sia direttamente che indirettamente in modo significativo sulla produttività del settore agricolo;

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 2/2023 e successive;

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, nelle more di strategie programmatiche più ampie, emanare un'Ordinanza contingibile ed urgente per definire le azioni da intraprendere per la tutela dell'incolumità;

CONSIDERATO CHE, pur tenendo in debito conto l'importanza della tutela della biodiversità e vista la complessità della gestione della specie del cinghiale, è necessario comunque un'urgente attuazione di tutte le forme di prevenzione che la Legge consente, al fine di mitigare gli impatti negativi che la specie esercita;

CONSIDERATA la sicurezza dei cittadini quale obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;

VISTI E RICHIAMATI:

- il R.D. n. 773/1931 in materia di pubblica sicurezza la Legge n. 157/1992 in materia di fauna selvatica; l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000
- l'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n.22, convertito, con modificazione, in Legge 24/07/2008 n.125, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare procedimenti contingibili e urgenti, al fine di
- prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità, intesa come integrità fisica della popolazione (minacciata nel caso in argomento dalla presenza incontrollata dei cinghiali nel territorio comunale);

ORDINA

- Per tutto quanto sopra esposto, allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione stradale
- È FATTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ALIMENTARE GLI UNGULATI "SUIDI" SPECIE CINGHIALE "SUS SCROFA" NON IN CATTIVITÀ, ANCHE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'ABBANDONO DI ALIMENTI E SCARTI ALIMENTARI.
- Si ricorda che il foraggiamento dei cinghiali è espressamente vietato dalla Legge.
- A chiunque, in caso di avvistamento di cinghiali, singoli o in branchi, di mantenere una distanza di sicurezza minima di 50 metri
- A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti e interne al tessuto urbano di provvedere alla rimozione di cespugli ed erbe infestanti, nonché a tenere una buona manutenzione per quanto riguarda siepi e recinzioni, avendo cura di rimuovere i materiali di risulta
- A tutti i proprietari di cani l'obbligo dell'utilizzo del guinzaglio al di fuori delle aree dedicate.

ORDINA ALTRESI'

il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate dalla caccia, da praticarsi di norma selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992, al fine di una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e per motivi sanitari.

DISPONE

Che la presente ordinanza

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Cerveteri
- sia resa nota con tutte le modalità utilizzate al fine di raggiungere tutta la popolazione
- sia comunicata alle forze dell'ordine presenti sul territorio

Lì, 08-06-2023

**IL SINDACO
ELENA MARIA GUBETTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

